

REGOLAMENTO
SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI
E INCENTIVI ECONOMICI

Approvato dal CdA in data 17/02/2026

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente Regolamento è quello di definire, nel rispetto dello Statuto, i criteri e le modalità utilizzate dalla Fondazione Destination Florence Convention & Visitors Bureau (di seguito la “Fondazione”) per la realizzazione di sponsorizzazioni, erogazioni liberali e incentivi economici.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- **Sponsorizzazione:** il contratto a prestazioni corrispettive con cui una parte (*sponsor*) corrisponde all'altra (*sponsee*) una somma di denaro, o effettua una prestazione di beni o servizi, in cambio della promozione della propria immagine;
- **Sponsorizzazioni attive:** quelle nelle quali la Fondazione assume il ruolo di *Sponsor*, disciplinate dal presente Regolamento;
- **Sponsorizzazioni passive:** quelle nelle quali la Fondazione assume il ruolo di *Sponsee*, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici;
- **Erogazioni liberali:** le erogazioni di somme di denaro effettuate dalla Fondazione, in conformità con lo scopo dell'ente, per spirito di liberalità senza che si configuri alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto con il beneficiario;
- **Incentivi economici:** vantaggi economici diretti o indiretti finalizzati a orientare o favorire determinati comportamenti, attività o investimenti, ritenuti meritevoli e funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali della Fondazione.

ART. 3 – SPONSORIZZAZIONI

3.1 – La Fondazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del proprio Statuto, promuove la cultura dell'ospitalità turistica nel territorio toscano, e in particolare a Firenze e nell'Area metropolitana di Firenze, anche attraverso attività di promozione dell'immagine della Città di Firenze in Italia e nel mondo.

3.2 – La Fondazione effettua sponsorizzazioni *attive* su propria iniziativa diretta o su proposta di soggetti terzi senza necessità di procedure comparative o di ricorso ad avvisi pubblici.

3.3 – Le iniziative oggetto di sponsorizzazione devono presentare un collegamento diretto e coerente con le finalità istituzionali della Fondazione nel rispetto dello Statuto.

3.4 – Sono ammesse a titolo esemplificativo e non esaustivo le sponsorizzazioni attive inerenti a iniziative culturali o di valorizzazione del patrimonio del territorio fiorentino, iniziative sociali, educative, formative o di promozione della cultura del turismo, attività istituzionali o di interesse generale promosse da soggetti pubblici o privati, eventi, manifestazioni o progetti coerenti con la missione e i valori statutari della Fondazione.

3.5 – Sono escluse dalle sponsorizzazioni attive:

- a) iniziative prevalentemente commerciali o promozionali di prodotti e servizi di terzi, ove non sia riscontrabile un diretto e prevalente interesse istituzionale della Fondazione;
- b) attività che possano generare un conflitto di interessi, anche potenziale, con la Fondazione o con i suoi organi;
- c) iniziative che possano arrecare pregiudizio all'immagine, alla reputazione o ai valori istituzionali della Fondazione e dei suoi soci fondatori.

3.6 – Restano altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti aventi ad oggetto servizi di comunicazione, promozione, pubblicità o

marketing, comunque denominati, che siano riconducibili all'acquisizione di prestazioni a favore della Fondazione tali da configurare un affidamento di servizi e per questa ragione restano soggetti alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Fondazione.

3.7 – Il presente Regolamento non si applica alle sponsorizzazioni *passive*, che restano sottoposte alla disciplina di cui all'art. 134 del Codice dei contratti pubblici.

3.8 – La decisione in merito alla effettuazione di sponsorizzazioni attive è di competenza del Consiglio di Amministrazione o, nei limiti dei poteri conferiti, del Direttore.

Art. 4 – EROGAZIONI LIBERALI

4.1 – La Fondazione, in conformità con il proprio scopo istituzionale, può effettuare direttamente erogazioni liberali in favore di enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro per l'attivazione e il sostegno di progetti volti a favorire la diffusione della cultura del turismo e dell'ospitalità nella Città di Firenze e nell'Area Metropolitana, quali ad esempio la valorizzazione del ruolo delle comunità locali, la promozione delle potenzialità turistiche e di iniziative di particolare importanza, l'originalità e innovatività delle iniziative.

4.2 – Le modalità di assegnazione delle erogazioni liberali, anche tramite specifico bando deliberato dal Consiglio di amministrazione, necessarie alla realizzazione di progetti e attività, saranno rese pubbliche dalla Fondazione, in conformità alla normativa vigente, con tutte le indicazioni necessarie ai fini della attribuzione.

4.3 – La Fondazione può prevedere, inoltre, anche l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo, o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità della Fondazione.

4.4 – La Fondazione potrà svolgere attività di patrocinio come espressione di adesione

della Fondazione ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità di promozione del territorio, della cultura e dell'ospitalità turistica all'interno della Città di Firenze e dell'Area metropolitana. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi.

4.5 – La Fondazione non può effettuare erogazioni liberali ai soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

4.6 – Il beneficiario dovrà impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati: eventuali richieste di variazioni di destinazione del contributo potranno essere formalizzate solo in casi eccezionali, motivati da elementi oggettivi e opportunamente documentati, e dovranno essere sottoposte all'esame della Fondazione.

4.7 – Il beneficiario dovrà svolgere le attività oggetto del contributo nel rispetto delle norme vigenti, della correttezza gestionale ed amministrativa, utilizzare il contributo ottenuto entro le scadenze previste.

5 – INCENTIVI ECONOMICI

5.1 – La Fondazione può svolgere altresì attività di *business development* consistenti nello sviluppo di candidature finalizzate all'acquisizione di eventi o congressi nazionali ed internazionali sul territorio dell'Area metropolitana di Firenze, anche congiuntamente a partner strategici locali. L'assegnazione degli incentivi economici è volta a promuovere nuove opportunità di *business* per la destinazione Firenze, incrementare l'impatto economico e culturale degli eventi sul territorio.

5.2 – A tale fine, la Fondazione può offrire incentivi economici (quali, ad esempio, *financial contribution* o *welcome cocktail*) agli enti e alle associazioni che organizzano l'evento o il congresso.

5.3 – Il riconoscimento di tali benefit avviene sulla base di una analisi, anche condivisa con i partner strategici, che tiene conto di elementi qualitativi quali: rilevanza dell’evento o del congresso e del cliente, numero atteso di partecipanti, coinvolgimento di enti di rilievo, nonché impatto economico potenziale per la città.

5.4 – Possono beneficiare dell’incentivo enti e associazioni, nazionali e internazionali, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) svolgimento in presenza; b) rispetto delle soglie minime di partecipazione di cui alla seguente tabella:

<i>Tipologia di congresso</i>	<i>N. minimo partecipanti</i>	<i>Contributo massimo per delegato</i>	<i>Limite massimo incentivo</i>
<i>Globale/Worldwide</i>	≥ 500	20–25 €	25.000 €
<i>Europeo/Regionale</i>	≥ 500	12–20 €	20.000 €
<i>Nazionale</i>	≥ 800	10 €	10.000 €

5.5 – Destination Florence stabilisce il livello di sostegno specifico, entro i limiti sopra indicati, sulla base di criteri quantitativi (numero di delegati, dimensione e rotazione dell’evento) e qualitativi (prestigio dell’associazione, rilevanza scientifica/culturale, impatto atteso sul territorio, coerenza con gli obiettivi strategici di Destination Florence).

5.6 – Il contributo è erogato in una o più *tranche*, solo allorché la Città di Firenze risulti definitivamente selezionata come sede dell’evento.

5.7 – Quando l’erogazione dell’incentivo economico è effettuata direttamente al beneficiario, a fronte della scelta della Città di Firenze come sede dell’evento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

5.8 – Quando tale incentivo economico consiste nell’acquisto di beni o servizi, i beneficiari dell’incentivo economico possono essere altresì soggetti organizzatori di congressi (PCO,

DMC o enti simili). In tal caso, si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture della Fondazione.